

Oggetto **Servizi di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano afferenti al territorio della Provincia di Vercelli - Autorizzazione alla variazione dei Programmi di Esercizio delle Linee affidate ad ATAP S.p.A.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società ATAP S.p.A., affidataria di parte dei Servizi di TPL Extraurbano nel Territorio della Provincia di Vercelli², alle seguenti modifiche, riportate in dettaglio nei relativi Programmi di Esercizio (PEA) allegati al presente Documento per farne parte integrante e sostanziale, a far data dal 2 maggio 2016:

1. Linea n.005 "Santhià – Cavaglià – Cigliano – Livorno F. – Saluggia" (periodo scolastico) – modifica della frequenza da SCOL a SCOLG5 (giorni scolastici dal lunedì al venerdì) delle seguenti corse:
 - percorso n.5 - corsa n.335 con partenza da Santhià alle ore 10.45 e arrivo a Livorno Ferraris alle ore 11.29
 - percorso n.10 - corsa n.338 con partenza da Livorno Ferraris alle ore 11.30 e arrivo a Santhià alle ore 12.15;
2. Linea n.245 "Santhià – Livorno F. – Crescentino (dir. Lamporo – Saluggia)" – modifica della frequenza da SCOL a SCOLG5 (giorni scolastici dal lunedì al venerdì) delle seguenti corse:
 - percorso n.3 - corsa n.005 con partenza da Santhià alle ore 6.50 e arrivo a Crescentino alle ore 07.45;
 - percorso n.12 - corsa n.006 con partenza da Crescentino alle ore 7.55 e arrivo a Santhià alle ore 08.33.

L'attuazione delle suddette modifiche comporta una riduzione della produzione complessiva delle Linee affidate alla Società ATAP³: l'attuazione del presente provvedimento, pertanto, non configura riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia e non assume rilevanza contabile.

E' fatto obbligo alla Società concessionaria dei Servizi in oggetto di provvedere a un'adeguata ed efficace informazione alla clientela del presente provvedimento.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

1. La Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n.965 del 16.04.2014, ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei servizi minimi provinciali di trasporto pubblico locale e approvato l' "Avviso pubblico agli operatori di settore per manifestazione d'interesse

alla gara pubblica con procedura ristretta per l'affidamento dei servizi minimi TPL extraurbano su gomma”;

2. è in corso presso il Consiglio di Stato il processo giuridico-amministrativo relativo alla procedura di affidamento sopra richiamata; l'udienza di merito si è tenuta il 17.11.2015 e si è tuttora in attesa della pubblicazione del provvedimento collegiale;
3. nelle more della conclusione della procedura sopra richiamata si è reso comunque necessario garantire la continuità dell'effettuazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale;
4. la Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n.3046 del 04.12.2015, ha pertanto affidato alla società ATAP SpA di Biella il Servizio di Trasporto Pubblico Locale provinciale sino al 31.12.2015, approvando contestualmente l'accordo per l'effettuazione dei servizi e disciplinando in tal modo gli obblighi di servizio e le relative compensazioni economiche;
5. La medesima Provincia di Vercelli, tenuto conto delle risorse regionali per il finanziamento dei Servizi di TPL previste con D.G.R. n.60-1985 del 31/07/2015 (pari a quelle erogate a consuntivo del 2014 ridotte del 3%) e al fine di garantire coerenza tra la produzione erogata e risorse economiche disponibili, con nota prot. n.0002393 del 29.01.2016 ha proposto alla Società ATAP una riduzione del corrispettivo chilometrico unitario pari al 3% rispetto a quello riconosciuto fino al 31.12.2015;
6. La Società ATAP, con nota prot. n.17 PRE/MB/sb del 29.01.2015 (acquisita al protocollo generale della Provincia di Vercelli al n.0002461 del 01.02.2016), in riscontro a quanto sopra, ha comunicato di non accettare il corrispettivo chilometrico proposto di 1,3690 Euro/vett*km, bensì di rendersi *“disponibile alla proroga fino alla data del 09.06.2016 ... alle medesime condizioni tecniche ed economiche”*;
7. la Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n.134 del 02.02.2016 ha pertanto affidato alla Società ATAP SpA il Servizio di Trasporto Pubblico Locale delle Linee Extraurbane richiamate nel dispositivo del presente Documento sino al 29.02.2016, mantenendo invariato il corrispettivo chilometrico in vigore sino al 31/12/2015 (pari a 1,4113 Euro/vett*km IVA esclusa), con oneri a carico dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese⁴;
8. alla luce di quanto sopra e dovendo garantire la continuità dei Servizi di Trasporto Pubblico l'Agenzia, con Determinazione n.67 del 29/02/2016 ha esteso al 09/06/2016 la validità dell'affidamento alla Società Atap SpA di parte dei Servizi di TPL Extraurbani nella Provincia di Vercelli effettuato ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 dalla Provincia di Vercelli con Determinazione n.134 del 02.02.2016, allegando le relative specifiche tecniche, obblighi di servizio e Programmi di Esercizio, confermando il corrispettivo chilometrico di 1,4113 Euro/vett*km IVA esclusa;
9. l'affidamento di cui al precedente punto 8 è stato inviato alla Società ATAP con nota prot. n.1623 del 02/03/2016 evidenziando che, fatte salve eventuali proposte alternative da parte della medesima Società (al momento non pervenute), si sarebbe proceduto, al fine di garantire una progressiva coerenza tra valore della produzione erogata e ridotte risorse disponibili riducendo al minimo le ripercussioni sull'Utenza, ad autorizzare la soppressione di alcune corse tra quelle affidate alla medesima Società⁵ a far data dal 30/03/2016;
10. con note prot. Agenzia n.1901 del 10/03/2016 e n.2434 del 29/03/2016 la Società ATAP, in riscontro alla nota prot. Agenzia n.1623 del 02/03/2016 sopra richiamata, ha segnalato, tra l'altro, la propria contrarietà ad accettare soppressioni/variazioni di corse e/o linee tali da ridurre la produzione ammessa a contribuzione (pur se nel limite del 3% rispetto a quella programmata) e la propria disponibilità all'attuazione delle variazioni indicate nel dispositivo del presente Documento;
11. in ragione di quanto sopra, ferma restando la necessità di individuare congiuntamente con la Società affidataria ulteriori proposte di razionalizzazione delle Linee di propria

competenza aventi i requisiti sopra richiamati e tali da comportare un risparmio degli oneri per il finanziamento delle medesime dell'ordine del 3%⁶, si rende necessario autorizzare le variazioni indicate in "Decisione".

Attenzione

Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Comunicazione

Il presente provvedimento comporta la soppressione, a decorrere dal 02/05/2016, delle seguenti corse, tutte con utilizzo non significativo in base ai dati di frequentazione disponibili, al fine di ridurre lo squilibrio tra valore della produzione affidata e ridotte risorse economiche disponibili:

- Linea n.005 "Santhià – Cavaglià – Cigliano – Livorno F. – Saluggia" (periodo scolastico):
 - corsa n.335 con partenza da Santhià alle ore 10.45 nella sola giornata di sabato
 - corsa n.338 con partenza da Livorno Ferraris alle ore 11.30 nella sola giornata di sabato
- Linea n.245 "Santhià – Livorno F. – Crescentino (dir. Lamporo – Saluggia)":
 - percorso n.3 - corsa n.005 con partenza da Santhià alle ore 6.50, nella sola giornata di sabato
 - percorso n.12 - corsa n.006 con partenza da Crescentino alle ore 7.55 nella sola giornata di sabato

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 21 aprile 2016

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Determinazione n.67 del 29/02/2016.

³ Stimata in -666 vett*km per il periodo 02/05-09/06/2016.

⁴ Stimati in Euro 510.631,70 IVA esclusa. La Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n.134 del 02.02.2016, ha trasferito all'Agenzia la competenza dei Contratti di Servizio regolanti il TPL afferente al proprio territorio a far data dal 01/01/2016, per effetto delle intervenute modifiche alla L.R. 1/2000 e della convenzione stipulata tra i due Enti in data 31.12.2015.

⁵ Tutte con dati di frequentazione medi non significativi.

⁶ pari a circa -65.000 vett*km/anno, corrispondente, al corrispettivo riconosciuto di Euro 1,4113 Euro/vett*km IVA esclusa, alla riduzione delle risorse regionali attese per la copertura dei Servizi in oggetto.